

Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione delle deduzioni dall'imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), applicabili nel territorio regionale, di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)

CAPO I
FINALITA' E DEFINIZIONI

- Art. 1 oggetto e finalità
- Art. 2 definizioni

CAPO II
SOGGETTI BENEFICIARI E MISURA DELLE DEDUZIONI

- Art. 3 soggetti destinatari della misura agevolativa
- Art. 4 misura dell'agevolazione

CAPO III
DURATA E CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- Art. 5 decorrenza e durata dell'agevolazione
- Art. 6 condizioni per l'applicazione dell'agevolazione
- Art. 7 requisiti generali per l'accesso all'agevolazione
- Art. 8 cumulo con altre misure agevolative

CAPO IV
REGIMI DI AIUTO

- Art. 9 regime di aiuto
- Art.10 soglie degli aiuti concessi in regime "de minimis" ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014
- Art. 11 computo del periodo di riferimento ai fini del regime "de minimis"

CAPO V
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

- Art. 12 obblighi dichiarativi dei beneficiari

CAPO VI
CONTROLLI SULLA LEGITTIMA FRUIZIONE

Art. 13 controlli

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 entrata in vigore

CAPO I
FINALITA' E DEFINIZIONI

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di applicazione, con riferimento al territorio regionale, delle deduzioni dall'imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 2006) previste a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato, nel territorio regionale, di soggetti che hanno perso la propria occupazione nei quarantotto mesi precedenti la data di assunzione a seguito di una situazione di crisi aziendale.

art. 2 definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

a) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale: coloro i quali siano disoccupati e abbiano perso la propria occupazione nei quarantotto mesi precedenti la data di assunzione a seguito di uno dei seguenti eventi:

- 1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
- 2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);
- 3) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali.

b) soggetti disoccupati: in conformità agli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche

attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), esclusivamente i lavoratori privi di impiego i quali:

- 1) rilascino in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo 150/2015, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego mediante Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) oppure in via alternativa, in luogo della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), presentino all'INPS domanda per ottenere taluno degli strumenti di sostegno previsti dall'articolo 21 del citato decreto legislativo 150/2015;
- 2) sottoscrivano presso il Centro per l'impiego un patto di servizio personalizzato in cui si inseriscono gli impegni reciproci tra la persona e il Centro per l'impiego;

c) unità lavorativa dipendente: singola persona fisica di età pari a quella richiesta per ogni singola fattispecie agevolativa, assunta a tempo pieno oppure a tempo parziale;

d) numero dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente: numero che si ottiene sommando, dapprima, il numero di dipendenti a tempo indeterminato che risultano essere stati in forza al soggetto passivo IRAP per ciascuna delle giornate di lavoro previste dal CCNL ricomprese nel periodo di imposta precedente a quello in cui si effettua l'assunzione e, successivamente, dividendo detto importo per il numero di giornate di lavoro previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) sempre nel medesimo periodo di imposta precedente a quello in cui si effettua l'assunzione, secondo la formula indicata nell'**Allegato A** al presente regolamento;

e) mantenimento del livello occupazionale raggiunto al momento della assunzione: conservazione di un numero complessivo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato mediamente occupati, da rilevare alla fine di ciascun periodo d'imposta successivo a quello dell'assunzione, in cui si vuole fruire delle deduzioni, almeno pari al numero complessivo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato mediamente occupati come risultante alla fine del periodo di imposta in cui è avvenuta l'assunzione. Per il calcolo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati si applica la formula richiamata alla lettera d), contenuta nell'**Allegato A** al presente regolamento, considerando però nella sommatoria dei dipendenti sia il numero dei lavoratori a tempo indeterminato che il numero dei lavoratori dipendenti a tempo determinato;

f) nuovi soggetti passivi: soggetti passivi Irap in capo ai quali si verifichi l'effettivo avvio di una nuova attività imprenditoriale invece che la continuazione di una preesistente attività in capo ad un nuovo soggetto;

g) impresa unica: come indicato dall'articolo 2, paragrafo 2 dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013), n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013) e n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (GUUE L 190 del 28 giugno 2014), l'insieme di due o più imprese tra le quali intercorre, anche per il tramite di una o più altre imprese, almeno una delle seguenti relazioni:

- 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

h) arco di tre esercizi finanziari: arco temporale rilevante per gli aiuti fiscali così come definito dall'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n.115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

CAPO II

SOGGETTI BENEFICIARI E MISURA DELLE DEDUZIONI

art. 3 soggetti destinatari della misura agevolativa

1. Le deduzioni di cui al presente regolamento operano a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 446/1997 che assumono a tempo indeterminato, nel territorio regionale, soggetti che hanno perso la propria occupazione nei quarantotto mesi precedenti la data di assunzione a seguito di una situazione di crisi aziendale.

2. Nello specifico, sono ammessi a fruire delle deduzioni di cui al presente regolamento i soggetti passivi IRAP di cui al decreto legislativo 446/1997, costituiti come:

a) società per azioni e società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n.1453/2003;

b) enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - T.U.I.R.) e persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del T.U.I.R, ivi comprese, ai sensi del comma 1 del citato articolo 55, le imprese che esercitano le attività agricole di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e c) oltre i limiti ivi stabiliti;

d) persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del T.U.I.R. esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.;

e) enti privati diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio;

f) società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato.

3. Le deduzioni di cui al presente regolamento operano con riferimento al valore della produzione realizzato sul territorio regionale.

art. 4 misura dell'agevolazione

- 1.** Le deduzioni previste dal presente regolamento, a favore dei soggetti di cui all'articolo 3, sono così articolate:
 - a) 20.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età non superiore a venticinque anni;
 - b) 30.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età compresa tra i venticinque e i quarantacinque anni;
 - c) 40.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età superiore a quarantacinque anni.
- 2.** Con riferimento al periodo di imposta in cui è avvenuta l'assunzione, ciascuna delle deduzioni di cui al comma 1 è attribuita per intero a prescindere dalla data in cui il rapporto di lavoro è stato costituito.

CAPO III

DURATA E CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

art. 5 decorrenza e durata dell'agevolazione

- 1.** Le deduzioni di cui al presente regolamento operano a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019.
- 2.** Tali deduzioni spettano per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi periodi d'imposta, laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6.

art. 6 condizioni per l'applicazione dell'agevolazione

- 1.** Le deduzioni di cui al presente regolamento possono essere fruite con riferimento al periodo di imposta in cui è avvenuta l'assunzione a condizione che, al termine del periodo di imposta medesimo, risulti incrementato il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente a quello in cui è avvenuta l'assunzione.
- 2.** Non possono avere accesso alle deduzioni di cui al presente regolamento i nuovi soggetti passivi IRAP che si costituiscono nello stesso periodo di imposta in cui si instaura il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- 3.** Le deduzioni di cui al presente regolamento possono essere fruite anche nei due periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione a condizione che si verifichino i seguenti presupposti:
 - a) al termine di ciascun periodo di imposta successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione, risulti mantenuto il livello occupazionale che il soggetto IRAP aveva al momento della assunzione agevolata;
 - b) anche laddove si accerti il mantenimento del livello occupazionale di cui alla lettera a), non deve comunque essere intervenuta la risoluzione, anche per cause non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, dello specifico rapporto di lavoro che ha generato il diritto alle deduzioni. Laddove tale circostanza si realizzi, si determina la perdita del diritto all'agevolazione per l'intero periodo di imposta in cui si è verificata la risoluzione del rapporto stesso, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto medesimo.

art. 7 requisiti generali per l'accesso all'agevolazione

1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), non è consentito l'accesso all'agevolazione:

a) se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

d) se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti alla data della nuova assunzione e il rapporto di lavoro si instaura in capo a un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che procede alla nuova assunzione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

2. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non è consentito l'accesso all'agevolazione laddove l'instaurazione del rapporto di lavoro avvenga in contraddizione con il divieto di attribuzione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, assumendo, i rapporti giuridici così instaurati, rilevanza ai fini della concessione dell'agevolazione medesima.

art. 8 cumulo con altre misure agevolative

1. Le deduzioni di cui al presente regolamento sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale.

2. Le deduzioni di cui al presente regolamento sono cumulabili con le misure regionali che prevedono riduzioni di aliquota IRAP di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2, (Legge finanziaria 2006), nei termini e alle condizioni ivi prescritte.

CAPO IV **REGIMI DI AIUTO**

art. 9 regime di aiuto

- 1.** L'agevolazione di cui al presente regolamento è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:
 - a) al regolamento generale (UE) n. 1407/2013, oppure
 - b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 inerente al settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L 51 del 22 febbraio 2019) oppure
 - c) al regolamento (UE) n. 717/2014 settore della pesca e dell'acquacoltura.
- 2.** Il richiamo al regolamento (UE) n. 1408/2013, inerente al settore agricolo, si intende riferito, dopo le modifiche apportate all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/1997 con riferimento ai titolari di reddito agrario, a quanta parte di esso trova applicazione nei confronti delle imprese agricole di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), soggette al tributo IRAP ed ammesse alla fruizione delle deduzioni di cui al presente regolamento.
- 3.** Il richiamo al regolamento (UE) n. 717/2014, inerente al settore della pesca e dell'acquacoltura, si intende riferito, dopo le modifiche apportate all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, a quanta parte di esso trova ancora applicazione nei confronti delle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, soggette al tributo IRAP ed ammesse alla fruizione delle deduzioni di cui al presente regolamento.

art.10 soglie degli aiuti concessi in regime "de minimis" ai sensi dei regolamenti (UE) n.1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014

- 1.** Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica attiva nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari oppure, laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3bis, del medesimo regolamento n.1408/2013, di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 717/2014, relativo al settore della pesca e dell'acquacoltura, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

art. 11 computo del periodo di riferimento ai fini del regime "de minimis"

- 1.** Ai fini del computo del periodo di riferimento per la verifica del rispetto delle soglie stabilite per il regime "de minimis", si applica la disciplina di cui all'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico n.115/2017 ai sensi del quale:
 - a) gli aiuti fiscali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
 - b) con riferimento agli aiuti fiscali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione, ai fini del calcolo del cumulo degli aiuti "de minimis" il Registro nazionale degli aiuti di Stato utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;

c) l'impossibilità di registrazione dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.

CAPO V

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

art. 12 obblighi dichiarativi dei beneficiari

1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017, a far data dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. Fino a tale data l'Amministrazione regionale, quale soggetto concedente, è tenuta a effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti "de minimis", anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti "de minimis" concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

2. Al fine di provvedere ai controlli di cui al comma 1, ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 10, i soggetti che applicano le deduzioni di cui al presente regolamento sono tenuti a presentare all'Amministrazione regionale, sino alla data del 1° luglio 2020, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco di tre esercizi finanziari entro il termine previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), stabilito per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997.

3. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti "de minimis" di cui al comma 2 è presentata esclusivamente in via telematica, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

4. A far data dal 2 luglio 2020 i soggetti beneficiari sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco di tre esercizi finanziari di cui al comma 2.

CAPO VI

CONTROLLI SULLA LEGITTIMA FRUIZIONE

art. 13 controlli

1. I controlli sulla legittima fruizione delle deduzioni di cui al presente regolamento sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate ai sensi della Convenzione vigente per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'Irpef di cui all'articolo 9 della legge regionale 4/2000.

2. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti gli aiuti “de minimis” di cui all’articolo 12 è effettuato dalla Guardia di Finanza ai sensi del Protocollo d’intesa in essere con il Comando regionale della Guardia di Finanza.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(rif. articolo 2, comma 1, lettera d) ed e))

MODALITA' DI CALCOLO DEL NUMERO DEI LAVORATORI DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO MEDIAMENTE OCCUPATI NEL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE

E' il numero che si ottiene sommando, dapprima, il numero di dipendenti a tempo indeterminato che risultano essere stati in forza al soggetto passivo IRAP per ciascuna delle giornate di lavoro previste dal CCNL ricomprese nel periodo di imposta precedente a quello in cui si effettua l'assunzione e, successivamente, dividendo detto importo per il numero di giornate di lavoro previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) sempre nel medesimo periodo di imposta precedente a quello in cui si effettua l'assunzione, secondo la seguente formula indicata dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 5/E del 26 gennaio 2001, qui esemplificata:

*Sommatoria numero dipendenti in forza ogni giorno lavorativo nel periodo di riferimento
(es. periodo di imposta coincidente con anno solare: 1/1/ 2018 - 31/12/2018)*

nr. gg. lavorativi previsti in base al CCNL dal 1/1/ 2018 - 31/12/2018

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 5/E del 2001, la media di cui trattasi è una media aritmetica e va calcolata senza alcun arrotondamento e in caso di presenza di dipendenti in part-time essi si considerano pro-quota in proporzione alle ore lavorate rispetto al dovuto giornaliero.

VISTO: IL PRESIDENTE